



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
numero **44** del **27-12-2018**

OGGETTO: ATTO RICOGNITIVO TRA IL COMUNE DI SALA CONSILINA E LA SOCIETA' ZIRETE GAS IMPIANTI SPA. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Dicembre con inizio alle ore 10:15 e in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Presiede il Presidente STABILE MARIA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente	10	SPOLZINO NICOLA	CONSIGLIERE	Assente
2	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente	11	DI DOMENICO ANGELA	CONSIGLIERE	Assente
3	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente	12	FARINA OLGA	CONSIGLIERE	Presente
4	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente	13	SANTARSIERE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
5	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente	14	COLUCCI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
6	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente	15	GALIANO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente
7	SANTORIELLO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente	16	CARDANO LUIGI	CONSIGLIERE	Assente
8	GALLO ELENA	CONSIGLIERE	Presente	17	RICCIARDI CARMELA	CONSIGLIERE	Assente
9	STABILE MARIA	CONSIGLIERE	Presente				

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 7

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO CHE:

- **in data 1° marzo 1995**, il Comune ha affidato alla società BONATTI S.p.A. *'l'appalto di lavori di costruzione dell'impianto di distribuzione del gas metano nel territorio comunale'*, intervento, quest'ultimo, ricompreso nell'ambito di applicazione della normativa di cui all'art. 11 della L. n. 784/1980 e ss.mm.ii. **'Leggi per la metanizzazione del Mezzogiorno'**;
- **in data 11 maggio 1999**, con convenzione n. 76, registrata in Sala Consilina in pari data (*n° 599 Mod. I*), il Comune ha, altresì, affidato a BONATTI S.p.A. *'l'esercizio di gestione provvisoria del servizio di distribuzione del gas' metano nel territorio comunale*, ivi determinando la durata di tale gestione *'in anni 6 (sei)'* e il corrispettivo da riconoscere all'*'Ente'* in misura pari al *'9 (nove) per cento del fatturato delle vendite del gas'* (artt. 1, 2 e 8, convenzione cit.);
- successivamente la BONATTI S.p.A. chiedeva all'Amministrazione l'autorizzazione a cedere la convenzione *de qua* a ITAL.ME.CO. *'Consorzio Italiano Metano Costruzioni'*;
- il Comune approvava il domandato subentro, con delibera giuntale n° 177 del 6 agosto 1999, **giusta atto di cessione ad hoc** (rep. n° 107) **stipulato** e registrato in Sala Consilina (*n° 1081 Mod. I*), rispettivamente, **in data 16 e 30 settembre 1999**;
- nel frattempo, il settore della distribuzione del gas naturale stava per essere profondamente innovato dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii., recante *'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144'* (di seguito anche **'Decreto Letta'**);
- in particolare, il D. Lgs. citato, nel liberalizzare il predetto settore, ha successivamente previsto: **(i)** l'obbligo di affidare il servizio in questione esclusivamente tramite gara pubblica (art. 14); **(ii)** la scadenza di diritto (c.d. scadenza *ope legis*) dei contratti di concessione in essere alla data di entrata in vigore del decreto citato (c.d. periodo transitorio) (art. 15); **(iii)** il divieto per l'impresa di distribuzione, a partire dal 1° gennaio 2003, di poter anche vendere il gas naturale in esclusiva distribuito (art. 21);
- più in particolare, con specifico riguardo **al regime transitorio degli interventi ricompresi nell'ambito di applicazione delle Leggi per la metanizzazione del Mezzogiorno**, l'art. 23, comma 4, del D. L. n. 273/2005, convertito in Legge n. 51/2006 e ss.mm.ii ha previsto che *'i termini di durata delle concessioni e degli affidamenti sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento'*;
- il Ministero dell'economia e delle finanze ha definitivamente approvato le risultanze finali dei lavori di costruzione dell'impianto di Sala Consilina con **D.M. n. 380211/50 dell' 11.10.2001**;
- in considerazione di ciò, essendo non di meno divenute inapplicabili e/o comunque inefficaci alcune delle previsioni della sopra citata **Convenzione rep.107 del 16/9/1999**, tra cui quelle contrastanti con il divieto di cui al Decreto Letta, l'Ente Concedente e Italmeco hanno convenuto di integrare e adeguare *ex lege* la Convenzione **rep.107 del 16/9/1999** sottoscrivendo **in data 28 novembre 2007 un atto aggiuntivo con rep. n. 367** registrato in Sala Consilina il seguente 30 dicembre (*n° 1195 Mod. I*);
- nella Convenzione aggiuntiva le Parti hanno pattuito, da un lato, *'la durata della Convenzione in dodici anni, decorrenti dall'11.10.2001 data di emissione D.M. 380211/50 di approvazione delle risultanze finali dell'intervento di costruzione del primo impianto ai sensi della L. 784/80'*, dall'altro, **'un corrispettivo calcolato in ragione del 10% (dieci per cento) del fatturato della tariffa di distribuzione (V.R.D. –**

Vincolo Ricavo di Distribuzione). Dal fatturato sono esclusi i consumi effettuati dalle Utenze Comunali, individuate dall'Ente Locale e dalle utenze (usi interni) del Gestore, come pure gli addebiti all'Utente /Venditore', ovvero 'uno sconto del 15% alle Utenze Comunali o assimilabili (come da dichiarazione formale dell'Ente Locale)' (articoli 3 e 7, paragrafi 1 e 3, Convenzione cit.);

Considerato che:

- il settore in questione è stato ulteriormente interessato da importanti novità di carattere legislativo e regolamentare con specifico riguardo alle modalità di gestione del servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 *bis* del D. L. n. 159/2007, convertito in Legge n. 222/2007, e 24 del D. Lgs. n. 93 /2011 e ss.mm.ii., **l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dovrà infatti avvenire esclusivamente per Ambiti Territoriali Minimi ('ATEM');**
- con successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2011 ('Decreto Ambiti') sono stati determinati gli ATEM e lo stesso Ministero, con Decreto del 18 ottobre 2011, ha individuato i Comuni appartenenti a ciascun ATEM;
- **il Comune di Sala Consilina rientra nell'ATEM 'SALERNO 3 - Nord e Est';**
- a seguito di diverse operazioni societarie *lato sensu*, il servizio comunale di distribuzione del gas naturale è oggi erogato da 2i RGI (già Nedgia S.p.A., Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. e ITAL.ME.CO. 'Consorzio Italiano Metano Costruzioni');
- a tale ultimo proposito, in data 1° febbraio 2018, la proprietà dell'intero capitale azionario di Nedgia S.p.A., in precedenza detenuto da Gas Natural Fenosa Internacional S.A., è stata acquisita da 2i Rete Gas Impianti S.r.l., società soggetta alla direzione e al coordinamento dell'unico socio 2i Rete Gas S.p.A., nonché modificato la propria denominazione sociale in 2i Rete Gas Impianti S.p.A., giusta atto sottoscritto in pari data avanti al notaio, Dott.ssa Ezilda Mariconda (Rep. n. 28530 - Reg. n. 3401 serie IT);
- in data 22.06.2018, 2i Rete Gas Impianti S.r.l. si è poi fusa per incorporazione in 2i RGI, società, quest'ultima, ora sottoposta a controllo diretto di 2i Rete Gas S.p.A. che ne detiene con ciò l'intero capitale sociale, giusta atto sottoscritto in pari data avanti al notaio Dottor Simone Chiantini (Rep. n. 21901 - Reg. n. 32771 serie IT);

EVIDENZIATO che:

- pur avendo le Parti stipulato la più volte citata Convenzione al fine di adeguare le pattuizioni alle novità introdotte dal Decreto Letta, sono ivi permaste alcune previsioni che sono risultate nel tempo - in tutto o in parte - non compatibili con il quadro normativo e regolatorio vigente in materia, ovvero di conseguente incerta interpretazione, e che hanno così reso, suo malgrado, inesequibili alcune obbligazioni da parte della Concessionaria;
- in particolare, il D.Lgs. n. 164/2000 ha reso di fatto inattuabili, distinguendo tra concessionario della distribuzione e quello della vendita del gas, le previsioni di cui agli **articoli 7, paragrafo 3**, sull'applicazione di *'uno sconto del 15% alle Utenze Comunali'* e **9, paragrafo 3**, sull'apertura di *'uno sportello per facilitare l'accesso al servizio al Cliente finale / Venditore'*, della **Convenzione**, mentre il Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, approvato dall'ARERA con Delibera ARG/gas 159/08 del 17 novembre 2008, ha reso di incerta interpretazione il suo **articolo 7, paragrafo 1**, sul *quantum* di *'corrispettivo'* da versare al Comune e relative modalità;

TENUTO CONTO che :

- la Convenzione è scaduta il 10 ottobre 2013 ai sensi del suo articolo 3 e che ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D. Lgs n. 164/2000 **'il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento'**;

- 2i RGI sta, dunque, erogando il servizio di distribuzione del gas cittadino *ex art. 14, comma 7, D. Lgs. citato*, in attesa che venga bandita la relativa gara d'ambito '*SALERNO 3 - Nord e Est*';

CONSIDERATO che:

- stando a quanto sopra evidenziato, sussistono, pertanto, ragioni tecnico-giuridiche ed economiche, nonché di interesse pubblico e di opportunità tali da giustificare e rendere oltremodo necessaria la conclusione di un Accordo ricognitivo che risolva in via definitiva tutte le questioni nel tempo insorte con la Società anche, e soprattutto, allo scopo di evitare costosi e inutili contenziosi;
- al riguardo, le Parti si sono perciò fatte entrambe parte diligente per addivenire alla stipula di un accordo che chiarisca, alla luce del Decreto Letta e della vigente regolazione tariffaria, la metodologia di calcolo dei corrispettivi da riconoscere al Comune nelle more dell'espletamento della gara ATEM e definisca, altresì, il canone per l'anno 2003 e per gli anni successivi sino alla data di sottoscrizione del nuovo Accordo;
- l'opportunità di addivenire alla stipula di un siffatto accordo si è fatta ancora più attuale alla luce delle recenti novità normative, per effetto delle quali l'art. 14, comma 7, del Decreto Letta andrebbe interpretato nel senso che il gestore uscente resta sempre obbligato, ancorché sia intervenuta la scadenza del contratto, al pagamento del canone di concessione ivi previsto (art. 1, comma 453, L. n. 232/2016);

VISTO lo schema di atto ricognitivo predisposto di concerto dagli Uffici delle Parti costituito da n. 8 articoli;

PRESO ATTO in particolare dell'art. 2 dell'Atto con il quale le Parti in materia tariffaria, convengono che l'importo da versare all'Ente Concedente per il periodo gestorio compreso tra il 29/11/2007 e il 31/12/2017 è pari al 10,2% (diecivirgoladuepercento) del fatturato rinveniente dall'applicazione ai punti di riconsegna ('PDR') del Comune di Sala Consilina della tariffa obbligatoria di cui alla Delibera ARG/gas 159/08 e ss.mm.ii., ossia pari a complessivi **Euro 392.003,00** (euro trecentonovantadueamila/00), oltre Iva di Legge, ed **Euro 16.475,04** (euro sedicimilaquattrocentosettantacinque/04) a titolo di interessi legali maturati su tale importo, mentre per quanto attiene invece al periodo gestorio intercorso tra il 1/1/2003 e il 28/11/2007, periodo in cui il Decreto Letta ha reso inapplicabile l'articolo 8 della Convenzione del 16/9/1999 rep. n° 107 registrata in Sala Consilina al n° 1081 Mod. I in data 30 settembre 1999, le Parti convengono che l'importo da versare al Comune, calcolato per analogia sulla falsariga dello storico dei pagamenti effettuati prima del 31/12/2002, è pari a Euro 86.211,75 (ottantaseimiladuecentoundici/75) oltre Iva di Legge, ed **Euro 18.673,85** (diciottomilaseicentosettantatre/85) a titolo di interessi legali maturati su tale importo;

CHE, sempre all'art.2, le Parti convengono inoltre che non possa trovare applicazione *tout court* il calcolo delle 'penali' di cui all'ultimo periodo dell'articolo 7, paragrafo 6, della Convenzione del 28/11/2007 rep. n. 367 registrata a Sala Consilina in data 30 dicembre 2007 al n° 1195 Mod. I, e che, pertanto, 2i RGI si impegna a riconoscere a siffatto titolo, in favore del Comune, l'ulteriore ed omnicomprensiva somma di **Euro 4.782,14** (quattromilasettecentoottantadue/14);

CHE in merito a detta pattuizione nell'ambito dell'incarico conferito all'avv. Demetrio Fenucciu di Salerno con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 24/8/2015 è stata acquisita apposita relazione in data 22/12/2018 prot.n.21365 da parte del legale depositata agli atti;

CHE, altresì, in merito è stato richiesto apposito parere al Revisore unico dei conti trasmesso in data 24/12/2018 prot.n.21434 depositato agli atti;

CHE in merito è stato acquisito il parere del dirigente dell'Area Tecnica, giusto prot 21429 del 24/12/2018 depositato agli atti;

RITENUTO, sulla scorta di quanto precede, di approvare il testo dell'Atto ricognitivo;

P R O P O N E

Di integrare e adeguare alle nuove disposizioni normative la Convenzione n. 367 del 28/11/2007 e gli atti da essa richiamati e di conseguenza :

1. di riconoscere la necessità per il Comune di Sala Consilina, in seguito denominato "Ente Locale", di adeguare con apposito Accordo ricognitivo ad integrazione ed adeguamento della Convenzione del 28/11/2007 rep. n. 367 registrata a Sala Consilina in data 30 dicembre 2007 al n° 1195 Mod. I, le nuove distinte prestazioni della società 2i Rete Gas Impianti S.p.A. (già Nedgia S.p.A., Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. e ITAL.ME.CO. 'Consorzio Italiano Metano Costruzioni') con sede legale in Milano Via Alberico Albricci, codice fiscale e partita IVA 06724610966 in seguito denominata "Distributore", prestazioni che come sopra rappresentato sono state introdotte dalla normativa citata, e riguardano il solo esercizio del servizio di distribuzione del gas mediante la rete di distribuzione esistente, nel territorio comunale, per uso domestico, civile, industriale, commerciale ed artigianale, nelle applicazioni tecniche e tecnologiche proprie del gas distribuito.
2. di approvare lo schema di accordo ricognitivo costituito da n.8 articoli allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di individuare quale responsabile del procedimento il Dirigente dell'Area Tecnica ing. Attilio De Nigris;
4. di autorizzare il Dirigente dell'Area Tecnica ing. Attilio De Nigris a rappresentare l'Ente nella stipula dell'accordo ricognitivo, da rogare avanti al Segretario Generale del Comune, ponendo in essere tutti gli atti necessari per il perfezionamento della pratica.
5. di confermare, per le parti che non sono in contrasto con il presente atto, quanto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 dell'1/8/2007;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Sentiti i seguenti interventi:

Il Sindaco relaziona in merito all'argomento. Ringrazia i consiglieri per essere presenti a questa seduta del Consiglio che vede all'ordine del giorno questo unico argomento " Atto ricognitivo tra il Comune di Sala Consilina e la 2i Rete Gas Impianti .Provvedimenti" che era stato ritirato per un supplemento istruttorio nello scorso Consiglio Comunale. Con questo atto si intende chiudere una vicenda che parte da molto lontano esattamente dal 2003 sino al 2017. In questo lungo periodo si sono avvicendate diverse società che poi si sono fuse, incorporate, hanno variato ragioni sociali. Sono importi che previsti in bilancio che finalmente andranno ad essere incassati. In tal senso anche il revisore dei conti ha espresso parere favorevole. Come parere favorevole è stato espresso dal legale dell'Ente, lo stesso che aveva ricevuto incaricato per procedere anche giudizialmente nei confronti delle società ma che con il suo parere ha dato atto della bontà dell'accordo inserito nell'atto ricognitivo. E' da precisare che gli importi che si andranno ad incassare non costituiscono per l'Ente somme liquide da poter spendere in quanto vanno a coprire precedenti spese correnti fatte in passato che sono state spese come risulta dalle variazioni a bilancio che si sono susseguite nel corso degli anni. Su suggerimento del legale dell'Ente propone di inserire all'art.3 dell'atto ricognitivo un ulteriore comma che detta " In caso di ritardo da parte della società 2iRGI nel suddetto pagamento il Comune avrà diritto di chiedere la corresponsione dell'integrale penale così come prevista nell'art.7 comma 6, della convenzione del 28/11/2007 rep. n. 367 ". Il Sindaco, inoltre, informa che la società 2iRGI ha richiesto, in merito allo schema di convenzione trasmesso dal Comune con pec in data 14 dicembre, di cancellare all'ultimo comma dell'art.4 dell'atto ricognitivo l'inciso " *oltre agli interessi legali di mora oltre il tasso BCE con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza prevista*".

Il consigliere comunale Antonio Santarsiere chiede delucidazioni sulle spese già effettuate con i corrispettivi del gas previsti in bilancio di anno in anno. Concorda sulla proposta di aggiungere un

comma all'art.3 come suggerito dal legale dell'Ente. Sulla proposta di emendamento della società 2iRGI non ritiene che sia accettabile perché è a maggiore salvaguardia del rispetto degli adempimenti per il futuro. Chiede inoltre che vi sia un costante monitoraggio da oggi in poi in merito ai rapporti con la società di gestione del gas ma soprattutto vi sia una verifica costante da parte dell'ufficio preposto sul corretto incasso dei corrispettivi. Ritiene che si debba vigilare in futuro anche sulle causali degli aumenti tariffari che saranno indicati in bolletta in modo da evitare che l'importo oggetto del presente accordo di fatto sia successivamente spalmato su tutti i contribuenti di questo territorio. Ritiene infine che gli articoli 3,4,7 e 8 abbiano bisogno della doppia firma nell'atto ricognitivo per ribadire l'accettazione esplicita di dette clausole. Il vice sindaco ritiene valido il consiglio del legale dell'Ente di inserire una clausola di salvaguardia che faccia rivivere per intero la penale in caso di inadempimento del pagamento del corrispettivo concordato relativo a tutto il periodo 2003 -2017 comprensivo di interessi. Altresì reputa necessaria la doppia firma per gli articoli indicati dell'atto ricognitivo e concorda sull'opportunità di lasciare l'art.4 così come agli atti senza, pertanto, modificarlo come richiesto invece dalla società. Il Sindaco precisa in merito alle spese correnti effettuate, coperte dagli introiti del gas, che in passato con i bilanci di competenza prima del d.lgs.118/2011 e, pertanto, sino al 2015 bastava che l'entrata fosse accertata per poter coprire le spese. Ritiene, comunque, a questo punto, sentito il dibattito consiliare, di non porre a votazione la proposta della società 2iRGI e di proporre di aggiungere l'ulteriore comma all'art.3, come suggerito dal legale dell'Ente, e di concordare sulla seconda firma per accettazione espressa delle clausole contenute negli articoli 3,4,7 e 8 dell'atto ricognitivo.

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa con le modifiche emerse dal dibattito consiliare e precisamente di aggiungere l'ulteriore comma all'art.3 che detta “ **In caso di ritardo da parte della società 2iRGI nel suddetto pagamento il Comune avrà diritto di chiedere la corresponsione dell'integrale penale così come prevista nell'art.7 comma 6, della convenzione del 28/11/2007 rep. n. 367** ”, come suggerito dal legale dell'Ente, e di concordare sulla seconda firma per accettazione espressa delle clausole contenute negli articoli 3,4,7 e 8 dell'atto ricognitivo.

Con votazione unanime favorevole avvenuta per alzata di mano con esito proclamato dal Presidente:

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa con l'integrazione, emersa dal dibattito consiliare, di prevedere un'ulteriore firma per espressa accettazione delle specifiche clausole contenute negli articoli 3,4,7 e 8 dell'atto ricognitivo e di inserire un ulteriore comma all'art.3 dell'atto ricognitivo che detta “ **In caso di ritardo da parte della società 2iRGI nel suddetto pagamento il Comune avrà diritto di chiedere la corresponsione dell'integrale penale così come prevista nell'art.7 comma 6, della convenzione del 28/11/2007 rep. n. 367** ”

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime favorevole avvenuta per alzata di mano con esito proclamato dal Presidente:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto DE NIGRIS ATTILIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 24-12-2018

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

f.to ing. DE NIGRIS ATTILIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE AREA FINANZE

Li', 24-12-2018

f.to dott.
SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to STABILE MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 27-12-2018

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE

f.to Regina Coiro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 3° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

Li, 27-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Lucio Pisano

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 27-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Lucio Pisano
